

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1427/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 luglio 1972**  
**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1395/72 <sup>(3)</sup> ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1395/72, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 149 del 10. 7. 1972, pag. 61.

ALLEGATO

<i>(u.c. / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0